

	<h1>COMUNE DI ROCCASECCA</h1> <p>Provincia di Frosinone</p>
	<p>Via Roma - 03038, Roccasecca (Fr) - Tel. + 39 0776 56981 Cod. Fisc. 81001750603 - Partita I.V.A. 00629710609 Sito web: www.comune.roccasecca.fr.it - Pec: comune.roccasecca@legalmail.it</p>
	<p>ORDINANZA NR. 58 DEL 28.05/2026</p>

Oggetto: Ordinanza in materia di limitazione delle emissioni sonore e tutela della quiete pubblica connesse ad attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi e attività similari, nonché in eventi e manifestazioni pubbliche.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- a) che le Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale hanno evidenziato, in prossimità di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree urbane interessate da fenomeni di aggregazione notturna, il verificarsi di condotte idonee a turbare la quiete pubblica e il riposo dei residenti, consistenti in immissioni sonore prodotte da impianti elettroacustici ed esecuzioni musicali, anche dal vivo, protratte oltre orari compatibili con le esigenze di riposo notturno;
- b) da tali segnalazioni emergono elementi univoci circa la sistematicità e la ricorrenza dei fenomeni di disturbo, concentrati in particolare nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi, con ripercussioni dirette sulla vivibilità delle aree residenziali adiacenti ai locali;
- c) risultano altresì acquisite segnalazioni reiterate da parte di cittadini residenti nelle zone interessate, che lamentano l'impossibilità di fruire del riposo notturno a causa delle emissioni sonore provenienti dai pubblici esercizi e dagli assembramenti di avventori nelle aree pubbliche adiacenti;
- d) la situazione descritta risulta ricorrente in coincidenza con l'incremento delle attività di intrattenimento musicale all'aperto nella stagione primaverile ed estiva, determinando un pregiudizio attuale e concreto del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della

tranquillità e del riposo dei residenti, tale da richiedere un intervento immediato e non rinviabile;

CONSIDERATO CHE

e) l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

f) il ricorso allo strumento extra ordinem dell'ordinanza contingibile e urgente è giustificato dall'inadeguatezza degli strumenti ordinari a fronteggiare con la necessaria immediatezza la situazione di pregiudizio in atto;

g) sussiste il requisito della contingibilità, inteso come urgente necessità di provvedere con efficacia e immediatezza a fronte di un pregiudizio attuale della vivibilità urbana e della tranquillità dei residenti, il cui aggravamento nella stagione estiva impone un intervento non differibile;

h) sussiste il requisito della provvisorietà, in quanto il presente provvedimento è adottato con efficacia temporalmente limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di strumenti di disciplina organica della materia, ovvero per l'eventuale aggiornamento del Regolamento di polizia urbana e del Piano di classificazione acustica comunale;

i) le misure disposte rispettano il principio di proporzionalità, in quanto:

- graduano le limitazioni in funzione dei giorni della settimana, distinguendo tra giorni feriali e fine settimana/prefestivi in ragione della diversa incidenza dei fenomeni di aggregazione notturna;
- non inibiscono in via assoluta l'attività di intrattenimento musicale, ma ne regolano l'orario di cessazione in modo da contemperare le esigenze di tutela della quiete pubblica con la libertà di iniziativa economica e di svago;

- sono temporalmente limitate a un periodo di novanta giorni, con possibilità di rinnovo solo all'esito di una nuova istruttoria che ne accerti la perdurante necessità;

VISTI

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 659 del codice penale;
- l'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215;
- la legge regionale Lazio 3 agosto 2001, n. 18;
- la legge regionale Lazio 29 novembre 2006, n. 21, come aggiornata al T.U. del Commercio di cui alla L.R. Lazio 6 novembre 2019, n. 22;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di polizia urbana (ove esistente);
- l'art. 3, comma 4, e gli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO

di dover adottare, in via d'urgenza e con efficacia temporalmente limitata, misure di limitazione delle emissioni sonore e di tutela della quiete pubblica, tali da contemperare le necessità dei residenti e dei soggiornanti con la libertà di iniziativa economica e lo svolgimento di attività di svago e intrattenimento;

RILEVATO

che le ragioni di urgenza che connotano il presente provvedimento rendono incompatibile la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di intervento indilazionabile volto a prevenire l'ulteriore aggravamento del pregiudizio alla vivibilità urbana e alla tranquillità dei residenti;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le ragioni e con i presupposti indicati in premessa, con efficacia **dal giorno**

successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e per i successivi 90 (novanta) giorni:

1. Cessazione delle attività musicali di intrattenimento

Le attività di intrattenimento musicale esercitate in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e in attività similari, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, sia nei locali chiusi sia all'aperto su aree di pertinenza dei locali o su aree date in concessione dal Comune, devono cessare inderogabilmente entro le ore 23.59.

2. Rispetto dei limiti di emissione sonora

Le attività di cui al punto 1 non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone. Il rumore prodotto non deve superare i limiti di emissione sonora stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, con specifico riguardo ai valori limite differenziali di immissione presso i ricettori sensibili.

3. Documentazione di impatto acustico

Le attività di intrattenimento musicale di cui al punto 1, ove previsto dalla legge e dai regolamenti, devono essere precedute dalla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione e immissione sonora e dei requisiti acustici passivi dei locali.

4. Variazioni degli orari

Gli orari di cui al punto 1 potranno subire restrizioni, anche in riferimento soltanto a uno o più esercizi determinati, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza urbana o per particolari e accertati motivi di disturbo alla quiete pubblica, con provvedimento motivato del Sindaco.

5. Deroghe

Il Comune può autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata da presentarsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento, spettacoli e intrattenimenti musicali in deroga agli orari di cui al punto 1, sempre nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e previa acquisizione della documentazione di impatto acustico di cui al punto 3. L'autorizzazione in deroga indica puntualmente il giorno, l'orario e la durata dell'evento autorizzato.

6. Obblighi di comunicazione

I titolari dei pubblici esercizi e delle attività similari che intendano svolgere attività di intrattenimento musicale, fermi gli ulteriori adempimenti di legge, sono tenuti a comunicare al Comando di Polizia Locale, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l'orario delle serate di intrattenimento, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei controlli.

DISPONE

Sanzioni amministrative

Fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso, in particolare ai sensi dell'art. 659 c.p.:

- a)** la violazione anche di una soltanto delle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 6 del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **euro 200,00 a euro 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b)** in caso di seconda violazione accertata nell'arco di 12 mesi dalla prima, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di euro 500,00, ferma restando la facoltà del Sindaco di disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'attività di intrattenimento musicale per un periodo da 3 a 10 giorni;
- c)** in caso di ulteriori violazioni successive nell'arco di 12 mesi dalla prima, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di euro 500,00 e il Sindaco dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'attività di intrattenimento musicale per un periodo da 10 a 20 giorni;

d) resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per il superamento dei valori limite di emissione sonora stabiliti dalla normativa vigente;

e) per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di accertamento, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, è il Sindaco.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (art. 29 e art. 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104);
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

INDIVIDUA

quale Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge n. 241/1990, il Comandante della Polizia Locale Dott. Giovanni Rizza.

DISPONE INOLTRE

- la revoca espressa delle precedenti ordinanze sindacali e di ogni altro provvedimento in materia di limitazione delle emissioni sonore da attività di intrattenimento musicale adottato anteriormente alla data del presente provvedimento e con esso incompatibile;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, sul sito internet istituzionale dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- la trasmissione, a cura del Responsabile del procedimento, del presente provvedimento a:
 - Commissariato di P.S. di Cassino;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Pontecorvo;

- Stazione Carabinieri di Roccasecca;
- Guardia di Finanza di Cassino;
- Polizia Locale di Roccasecca.

Il presente provvedimento conserva efficacia per **90 (novanta) giorni** decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Alla scadenza del termine, l'efficacia del provvedimento cessa automaticamente, salvo rinnovo espresso con nuova ordinanza motivata, adottata all'esito di una rinnovata istruttoria che accerti la perdurante sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.

Roccasecca, lì 28.05.2026

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Sacco

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.